



LA RIFORMA DELLO SPORT

principali novità fiscali e contributive

Webinar Zoom 07/07/2023



OBIETTIVI

- GENESI E STRUTTURA DELLA RIFORMA
- FOCUS SU NOVITÀ, SEMPLIFICAZIONI E LAVORO SPORTIVO
- LE NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA VISTE DAL MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO



RIFORMA DELLO SPORT





I TEMPI DELLA RIFORMA

01/01/2022

Sicurezza
discipline
invernali

31/08/2022

Semplificazione

01/01-01/07/2023

Lavoro sportivo,
status giuridico
asd/ssd, agenti,
impianti



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO (DAL 01/07/2023)

D.Lgs. 36/2021
riforma del lavoro
sportivo

Tutela del lavoratore in
termini di trattamento
economico, previdenziale e
normativo

Sostenibilità del sistema
sport, viste le specificità e le
sue funzioni sociali nonché
preventivo sanitarie



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Scompaiono le
«collaborazioni sportive» ex
art. 67 lett. m) TUIR

Abrogato limite attuale dei
10.000,00 € esenti

Riduzione del carico fiscale (**innalzamento
esenzione imposte a 15k euro**) ma ingresso
della previdenza (**INPS per compensi > 5k**)

Maggiori adempimenti
amministrativi (comunque
limitati se < 5k €)



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: L'INQUADRAMENTO

- ❖ **volontario**
- ❖ **collaboratore coordinato e continuativo lavoratore sportivo**
- ❖ **collaboratore coordinato e continuativo amministrativo – gestionale**
- ❖ **professionista titolare di partita IVA**
- ❖ **lavoratore dipendente subordinato**



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

entrata in vigore: dal 01/07/2023 – **decreto correttivo in approvazione**

❖ **volontario:** abrogata la figura ibrida dell'amatore e sostituita con il volontario che percepisce SOLO rimborsi spese documentate, obbligo assicurazione RC terzi

Con decreto correttivo prevista la possibilità di 150,00 €/mese per rimborso spese autocertificate ma occorre delibera del Consiglio Direttivo della società sportiva

❖ **lavoratore sportivo:** opera a titolo oneroso

❖ **figure del lavoratore sportivo:** non solo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara ma anche tesserati che svolgano mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva in base ai regolamenti degli enti affiliati (**nel nostro caso, la FIGC**)



I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero organizzate dal committente sono lavoro subordinato (art. 2 D.lgs. 81/2015)

Tale presunzione di legge non trova applicazione per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD/SSD affiliate a FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni (nonché in favore di CONI, FSN, DSA, EPS)

È possibile dunque stipulare contratti di co.co.co.



LE CO.CO.CO. SPORTIVO DILETTANTISTICHE

Prevista una presunzione relativa di co.co.co. se

- ❖ la durata delle prestazioni non supera le 18 ore (previste 24 ore con il decreto correttivo) settimanali (escluso il tempo di presenza a manifestazioni sportive)
- ❖ le prestazioni sono coerenti sotto il profilo tecnico-sportivo con i regolamenti degli enti affilianti (per noi, la FIGC)

Queste norme, seppur impattanti, tutelano le ASD/SSD in caso di vertenze
(attenzione a diverse sentenze della Cassazione in tal senso)

Attenzione! non possibile rimborso km percorso residenza-impianto sportivo
(fatte salve future interpretazioni ufficiali)



LE CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Questi collaboratori non rientrano nella definizione di «lavoratore sportivo» e riguardano gli **addetti alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità**

- ❖ non è prevista alcuna presunzione di co.co.co.
- ❖ ad essi spetta lo stesso trattamento fiscale – previdenziale delle co.co.co. sportive ma non le semplificazioni degli adempimenti amministrativi



GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Per i collaboratori sportivi, gli amministrativo-gestionali, i titolari di partita IVA sono previsti questi trattamenti:

- fino a 5.000 euro nessun onere fiscale né contributivo
- oltre i 5.000 euro contribuzione previdenziale con iscrizione alla gestione separata INPS
- fino a 15.000 euro nessun onere fiscale, con tassazione ordinaria sull'eventuale eccedenza
- per i collaboratori sportivi sono comunque previsti i contributi INAIL **ma il correttivo prevederà la tutela per i rischi non coperti dall'assicurazione LND e si dovrà tener conto della rischiosità della disciplina sportiva**
- contribuzione ridotta del 50% per gli anni 2023-2027, con imponibile pensionistico ridotto in misura equivalente



GLI ONERI CONTRIBUTIVI

- **co.co.co.:** aliquota del 27,03 %, 2/3 a carico committente ed 1/3 a carico collaboratore, aliquota ridotta del 24,00 % se il collaboratore è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono previsti contributi INAIL

- **professionisti titolari di partita IVA:** aliquota del 26,23 %, aliquota ridotta del 24,00 % se il professionista è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie



SIMULAZIONI

VECCHIE COLL.NI SPORTIVE	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
INAIL COLLABORATORE	-	-	-	-	-	-
INAIL ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	1.211,50	2.423,00	3.634,50	6.159,54
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	10.000,00	13.788,50	17.577,00	21.365,50	28.840,46
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00



SIMULAZIONI

AI FINI DELLE DETRAZIONI SI IPOTIZZA UNA DURATA RAPPORTO LAVORO DI 10 MESI
SI IPOTIZZA UN PREMIO INAIL DEL 1,70 % (DATO STIMATO IN ASSENZA DI DELIBERE INAIL)

NUOVO CO.CO.CO. SPORTIVO	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	242,17	484,33	726,50	968,67	1.453,00
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	484,33	968,67	1.453,00	1.937,33	2.906,00
INAIL COLLABORATORE	28,33	56,67	85,00	113,33	141,67	198,33
INAIL ASD/SSD	56,67	113,33	170,00	226,67	283,33	396,67
IRPEF COLLABORATORE	-	-	-	982,91	2.188,29	4.577,29
DETRAZIONE	-	-	-	982,91	1.566,67	2.312,76
TRATT. INTEGRATIVO REDDITO	-	-	-	-	1.000,00	-
NETTO COLLABORATORE	4.971,67	9.701,17	14.430,67	19.160,17	24.268,04	31.084,13
DIFFERENZA NETTO	- 28,33	- 298,83	642,17	1.583,17	2.902,54	2.243,67
COSTO ASD/SSD	5.056,67	10.597,67	16.138,67	21.679,67	27.220,67	38.302,67
DIFFERENZA COSTO	56,67	597,67	1.138,67	1.679,67	2.220,67	3.302,67



SIMULAZIONI

P. IVA FORFETTARIA AL 5%	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI PROFESSIONISTA	-	511,49	1.022,97	1.534,46	2.045,94	3.068,91
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	-	118,28	287,70	626,55
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	9.488,52	13.977,03	18.347,27	22.666,36	31.304,54
DIFFERENZA NETTO	-	- 511,49	188,53	770,27	1.300,86	2.464,07
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
DIFFERENZA COSTO	-	-	-	-	-	-



RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: ADEMPIMENTI

- se inferiori a 5.000, solo comunicazione annuale al RASD, eventuale contratto
- se superiore a 5.000 obbligo di comunicare i dati del rapporto di lavoro al Registro delle attività sportive dilettantistiche
- se superiore a 5.000 il L.U.L. e la dichiarazione mensile all'INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche sono gestiti in via telematica tramite il Registro, non obbligatorio il cedolino nel caso di compenso annuale non superiore a euro 15.000
- generazione modello F24 tramite il Registro
- comunicazione e autoliquidazione INAIL tramite il Registro
- elaborazione CU tramite il Registro
- i «nuovi professionisti» con P.IVA dovranno gestire il proprio modello Unico in autonomia



LE NUOVE CO.CO.CO.: ALCUNE CONSEGUENZE

- Sicurezza del lavoro: disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. **Nel correttivo, se compensi < 5.000 euro esclusione sorveglianza sanitaria e DVR**
- Rimborso km: il riferimento diventa la **sede di lavoro (campo sportivo)**, non più il domicilio del collaboratore
- Mezzi di pagamento: obbligo di pagamento con mezzi tracciati



LE NUOVE CO.CO.CO.: ALCUNE CONSEGUENZE

- Principio di cassa allargato: i compensi erogati entro il 12/01/n rientrano nel conteggio dell'anno (n-1), si attendono precisazioni
- Certificato penale: obbligo nel caso di contatti diretti e regolari con minori per verificare se esistono condanne o sanzioni interdittive all'esercizio di tali attività
- Urbanistica: attenzione alle disposizioni che richiamano il lavoro dipendente



QUALI CONSIGLI?

- i “vecchi” contratti di collaborazione sportiva o amministrativo-gestionale in corso al 01/07/2023 dovranno essere sostituiti da nuovi contratti e messi in copertura INPS / INAIL **entro il 30/06/2023**
- riguardo ai “vecchi” contratti è assolutamente consigliabile pagare il dovuto entro il mese di giugno
- visti gli adempimenti burocratici, in termini generali è consigliabile la partita IVA nel caso di collaboratore operativo in molteplici centri sportivi (pluri committenza), viceversa è consigliabile la co.co.co. in caso di mono committenza
- se un collaboratore supera le 18-24 ore/settimana è consigliabile prendere in considerazione la partita IVA oppure l’assunzione, è previsto un incremento a 24 di tale monte ore



QUALI CONSIGLI?

- la gestione fiscale di una partita IVA rispetto alla gestione di un co.co.co. è nel complesso meno onerosa se si considerano non solo i costi vivi (compenso del commercialista che segue la partita IVA e compenso del consulente del lavoro che gestisce le paghe) ma anche i tempi dedicati all'amministrazione (ricezione cedolini e F24, pagamento F24)
- le procedure di gestione del co.co.co. dovrebbero cambiare con la messa in opera del RASD ed essere più semplici e meno costose, quindi si consiglia in questa prima fase di "mettere in copertura" solo quei collaboratori già operativi il giorno 01/07/2023 e rimandare a dopo la copertura dei collaboratori che lavoreranno ad esempio da settembre, quando si presume che il RASD sarà operativo



LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI PER CO.CO.CO.

- **pensione:** attenzione all'accredito degli anni contributivi, un anno richiede contribuzione su almeno euro 16.243. Requisiti per pensione: 67 anni + 20 di contributi o 42 anni di contributi o 71 anni + 5 di contributi
- **maternità:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354, per 5 mesi indennità pari a 80% del reddito dei 12 mesi precedenti
- **degenza ospedaliera:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354, indennità variabile giornaliera in funzione della contribuzione nei 12 mesi precedenti (euro 46 se contribuzione 1-4 mesi, euro 69 se 5-8 mesi, euro 92 se 9-12 mesi, max 180 giorni)



LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI PER CO.CO.CO.

- **malattia superiore a 4 giorni:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354, indennità variabile giornaliera in funzione della contribuzione nei 12 mesi precedenti (euro 23 se contribuzione 1-4 mesi, euro 35 se 5-8 mesi, euro 46 se 9-12 mesi, max 1/6 giorni contrattuali non meno di 20)
- **disoccupazione:** necessario imponibile contributivo di almeno euro 1.354 nel periodo fra 1/1 anno precedente e la cessazione, indennità mensile per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione nel periodo di cui sopra max 12, 75% del reddito medio mensile max euro 1.361, decalage 3% dal sesto mese
- **infortuni:** prevista la copertura INAIL



LA STRADA ANCORA DA PERCORRERE

	TEMA	INTERVENTO ATTESO
Definizione lavoratore sportivo	Mansioni	FIGC
Adempimenti amministrativi	LUL, cedolini, prospetti paga	Decreto correttivo / gestore del RASD
Assicurazione	Minimali imponibili	INAIL
Lavoro sportivo	Tutela salute e sicurezza	Decreto correttivo



RIORDINO E RIFORMA ENTI SPORTIVI (DAL 01/07/23)

D.Lgs. 36/2021 riordino
e riforma enti sportivi

La definizione di
sport

Disciplina ASD /
SSD



LA DEFINIZIONE DI SPORT

*“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per **obiettivo** l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”*



DISCIPLINA ASD / SSD

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

attualmente nessun termine ma con il correttivo andrà effettuato entro il 31/12/2023

- ❖ **oggetto sociale:** l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica,
- ❖ possibilità di svolgere anche attività diverse purché consentite dallo statuto e nei limiti di un futuro decreto fatte salve sponsorizzazioni, pubblicità, cessione diritti e gestione impianti
- ❖ **cariche in altre asd/ssd:** incompatibilità con qualsiasi altra carica in altre asd/ssd nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale, DSA, EPS, doppia penalizzazione **(da chiarire se clausola obbligatoria, comunque consigliata)**



DISCIPLINA ASD / SSD

altre novità inerenti alla vita sociale...

- ❖ **nessuna novità in materia di versamento IVA e tassazione IRES, resta in vigore la L. 398/1991**
- ❖ **divieto scopo di lucro:** confermato e specificato attingendo al Codice Terzo Settore (art. 8 D.Lgs. 117/2017)
- ❖ **distribuzione utili e rimborso quota nelle ssd:** utili ad aumento gratuito del capitale nel limite dell'indice FOI ISTAT (ora 8,40%), distribuzione utili nel limite BPF+2,50 (ora 6,00%), limite generale del 50 % degli utili, 80% nel caso di gestione di palestre/piscine/impianti, attenzione alla decommercializzazione
- ❖ **forma societaria SSD:** srl, spa, tolte le società di persone, inserite le cooperative
- ❖ **mondo sportivo dilettantistico e terzo settore:** piena compatibilità, prevale la disciplina del terzo settore
- ❖ **personalità giuridica:** di cosa si tratta? D.Lgs. 39/2021, intervento del notaio, nessun limite minimo del capitale – **attenzione però ai limiti della «schermatura» della personalità giuridica**



LA STRADA ANCORA DA PERCORRERE

	TEMA	INTERVENTO ATTESO
Statuto	Attività diverse	Decreto legislativo con limiti
Attività sportiva ai fini RASD	Agonistica + didattica + formativa	Comunicazione del Ministero / gestore del RASD
Personalità giuridica	Procedure	Decreto legislativo / gestore del RASD



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dr. Paolo Iaconcigh

Studio Associato Iaconcigh – Ottone - Panzeri

Viale F. Restelli, 3 – 20124 Milano

Tel. 02 29537339 / 20409259

p.iaconcigh@studioieo.it